

Carlo Ghisalberti

Un testo costituzionale non basta a fare una democrazia.

Questa infatti vive solo nella consapevolezza, da parte del popolo, della irrinunciabilità dei valori che vi sono contenuti, del rispetto dei principi che vi sono codificati. Questa consapevolezza, però, non può nascere di un tratto, come conseguenza immediata della sua promulgazione da parte di un'assemblea costituente. Da tempo ormai è tramontata l'illusione, di origine razionalistica ed illuministica, che la redazione di una Carta costituzionale, o, più ancora, la sua applicazione a un determinato ordinamento, basti a mantenere vive le garanzie liberali e ad aprire insieme le prospettive democratiche di un popolo. Per giudizio unanime si ritiene, infatti, che le istituzioni rappresentative – quelle, cioè, che sul piano concreto realizzano la democrazia politica – si fondino sull'educazione civile, sull'istruzione pubblica, sul benessere individuale e collettivo, sulla tolleranza e sul rispetto delle opinioni, e, soprattutto, sul comune consenso.

Il documento scritto appare, però, egualmente qualificante, soprattutto nei paesi assuefatti per tradizione storica al diritto codificato, perché dà immediatamente il senso dell'esistenza di precisi rapporti tra governanti e governati, di un'effettiva limitazione dei pubblici poteri nel rispetto dei diritti individuali, e perché mostra l'organizzazione concreta dell'apparato nel quale il singolo identifica lo Stato, definendo sul piano formale il suo regime politico.

E, quindi, se appare difficile ritenere che un sistema costituzionale, anche strutturato nella migliore delle forme, possa sopravvivere a lungo alle carenze della società che l'esprime e alla mancanza di un valido consenso popolare, è altresì evidente che il documento scritto nel quale è contenuta formalmente la costituzione dello Stato rappresenta uno strumento necessario per la conservazione dell'ordine giuridico e la tutela delle istituzioni politiche. Non a caso, infatti, per la comune opinione, almeno nei paesi dove esiste una tradizione politica basata sulla continuità degli ordinamenti rappresentativi, la violazione della costituzione o, peggio, la sua abrogazione vengono ad assumere il significato della rottura di una legalità, del sovvertimento dei presupposti necessari allo svolgimento della vita pubblica secondo il metodo della libertà e della democrazia.

Di ciò l'Assemblea costituente italiana mostrò di essere ben persuasa. Cosciente, infatti dei limiti strutturali della società italiana e al tempo stesso consapevole della necessità di tutelare con ogni mezzo le risorse istituzioni rappresentative, volle circondare la costituzione di un'ampia serie di garanzie atte ad impedirne affrettate revisioni.

Ciò era destinato ad apparire estremamente utile per la vita stessa delle nostre istituzioni. Infatti, malgrado i contrasti politici spesso assai gravi, tra partiti di ispirazione ideologica completamente differente, le difficoltà economiche del paese, ancora arretrato nelle sue strutture rispetto alle più antiche democrazie dell'Occidente, e le tensioni sociali scaturenti naturalmente dallo sviluppo per nulla ordinato della nazione, il sistema costituzionale inaugurato nel Quarantotto ha potuto reggere alla prova.

Questo risultato è stato favorito in misura notevole dalla stessa immagine della costituzione come documento scritto, superiore alle leggi e alle norme poste dalle autorità politiche e vincolante al suo rispetto sia governanti sia governati.

Non essendo concepibili deroghe o alternative al testo costituzionale, considerato il fondamento stesso dello Stato di diritto, il sistema si è svolto necessariamente nelle linee impostegli dalla Costituente, ottenendo un consenso superiore in notevole misura a quello ottenuto dal vecchio Stato liberale.

Il compromesso tra le forze di ispirazione cattolica, quelle di derivazione socialista e quelle di tradizione risorgimentale che aveva qualificato l'attività della Costituente è apparso sostanzialmente valido, anche se, come ogni compromesso, ha dato fatalmente origine a perplessità sulla funzionalità e sull'efficienza degli istituti e ha provocato talvolta dubbi sulla interpretazione di certe sue norme.

Si trattava, però, di perplessità che parevano la reiterazione di quelle sollevate, talvolta, nel corso della travagliata storia dello Stato liberale, e che forse erano aggravate per l'esistenza nell'ordinamento repubblicano di strutture politiche assai rigide e per l'applicazione di quel meccanismo elettorale

proporzionale che impedisce la formazione di un perfetto bipartitismo e dà invece adito a maggioranze parlamentari composite ed eterogenee e a governi non sempre stabili o efficienti.

Si trattava, altresì, di dubbi scaturenti naturalmente dal diverso modo di concepire lo svolgimento della vita pubblica da parte delle maggiori forze politiche, delle quali, forse, solo quelle di tradizione risorgimentale si sentivano più fortemente legate agli schemi garantisti del testo costituzionale, mentre quelle cattoliche apparivano, per il ruolo egemone che assumevano nello schieramento dei partiti, prese più immediatamente dal problema della gestione del potere, e quelle marxiste, all'opposto, da quello della definizione di un tipo di opposizione nella quale la lotta al governo non dovesse confondersi sempre con quelle al sistema.

Comunque, almeno nei primi venti anni trascorsi dalla promulgazione del testo, la diffusa fede nella libertà e nella democrazia e la decisione della maggior parte della classe dirigente e dell'elettorato di difendere in ogni modo l'equilibrio politico fondato sul compromesso costituzionale nell'interesse della stabilità del paese hanno garantito alla vita pubblica uno svolgimento abbastanza ordinato, offrendo allo Stato la possibilità di adempiere per lo meno a taluno dei suoi compiti essenziali nei confronti della società civile.

* Carlo Ghisalberghi, Conclusione a Id, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Laterza Roma-Bari, 1983, pp. 431-433